

Rifiuti, niente albo e formulario se le quantità sono minime

Con la legge 205/08 di conversione del decreto legge 171/08 in materia di rilancio competitivo per il settore agroalimentare e con la legge 210/08, di conversione del decreto legge 172/08 sull'emergenza rifiuti in Campania, sono state approvate alcune disposizioni, di interesse per le imprese agricole, di semplificazione degli adempimenti in materia di trasporto di rifiuti e di individuazione delle materie prime secondarie.

Con riferimento al formulario di trasporto, è stata disposta l'esenzione da tale obbligo per il trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri di rifiuti agricoli speciali, anche pericolosi (es. batterie, oli usati, rifiuti medicinali scaduti, ecc), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione.

E' stata, inoltre, disposta l'esenzione dall'iscrizione all'albo dei gestori per il trasporto di rifiuti agricoli per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o dei propri rifiuti pericolosi nel limite di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Anche in questa ipotesi, l'esenzione è applicabile se il conferimento avviene al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata una convenzione.